

**COMUNE DI CORRIDONIA**  
**(Provincia di Macerata)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

Approvato dal Consiglio Comunale in data 31 marzo 2021

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
<b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....</b>	<b>4</b>
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni .....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone .....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18 - Accertamento .....	9
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20 - Pubblicità ordinaria .....	11
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli o mezzi .....	12
Articolo 22 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	12
Articolo 23 - Pubblicità effettuata con impianti pubblicitari ubicati su suolo di proprietà del Comune di Corridonia .....	13
Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 25 – Riduzioni .....	14
Articolo 26 - Esenzioni .....	14
<b>CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....</b>	<b>15</b>
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	15
Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette .....	16
Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	16
Articolo 31 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo.....	17
Articolo 33 - Riduzione del diritto .....	17
Articolo 34 - Esenzione dal diritto .....	17
Articolo 35 - Pagamento del diritto .....	18
Articolo 36 - Norme di rinvio .....	18
<b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....</b>	<b>18</b>
Articolo 37 – Disposizioni generali.....	18
Articolo 38 - Funzionario Responsabile .....	18
Articolo 39 - Tipologie di occupazioni .....	19
Articolo 40 - Occupazioni abusive .....	19
Articolo 41 - Domanda di occupazione .....	19

Articolo 42 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione .....	20
Articolo 43 - Obblighi del concessionario.....	20
Articolo 44 - Durata dell'occupazione .....	21
Articolo 45 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	21
Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 48 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	22
Articolo 50 - Classificazione delle vie .....	22
Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	22
Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone .....	23
Articolo 53 - Soggetto passivo.....	24
Articolo 54 - Agevolazioni .....	24
Articolo 55 - Esenzioni .....	24
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	25
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	26
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva .....	26
Articolo 59 - Rimborsi .....	26
Articolo 60 - Sanzioni.....	27
Articolo 61 - Attività di recupero.....	28
<b>CAPO V – CANONE MERCATALE .....</b>	<b>29</b>
Articolo 62 – Disposizioni generali.....	29
Articolo 63 - Funzionario Responsabile .....	29
Articolo 64 - Domanda di occupazione .....	29
Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	29
Articolo 66 - Classificazione delle vie .....	30
Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	30
Articolo 68 - Occupazioni abusive .....	30
Articolo 69 - Soggetto passivo.....	31
Articolo 70 - Agevolazioni .....	31
Articolo 71 - Esenzioni .....	31
Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	31
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva .....	32
Articolo 74 - Rimborsi .....	32
Articolo 75 - Sanzioni.....	32
Articolo 76 - Attività di recupero.....	34

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale), di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non vengono più applicate a decorrere dal 01 gennaio 2021, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il regolamento comunale per gli impianti pubblicitari del Comune di Corridonia.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione ed al rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. La gestione del canone è affidata alla società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale, soggetto affidatario dei servizi di controllo, di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali. In tal caso, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al soggetto affidatario.
3. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il soggetto affidatario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. E' fatto divieto al soggetto affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento del servizio, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di affidamento scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di affidamento.

#### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo regolamento comunale per gli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del regolamento generale per gli impianti pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, di attività e di opinioni.

#### **Articolo 5 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o vie o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strade, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al regolamento comunale per gli impianti pubblicitari.

#### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto affidatario prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che è indicata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione deve riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario viene considerato abusivo ad ogni effetto e sono adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune o dal soggetto affidatario per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comune o del soggetto affidatario, che provvede anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade o vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, deve essere autorizzata e disciplinata direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario.

### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il soggetto affidatario, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dall'Ufficio comunale competente o, se nominato, dal dipendente comunale accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge n.296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che devono provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune od il soggetto affidatario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune od il soggetto affidatario, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### ***Articolo 10 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono, pertanto, da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190/2019, classificando il Comune di Corridonia nella IV fascia, con popolazione anagrafica con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe di competenza della Giunta Comunale.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle vie;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 15 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto affidatario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune oppure al soggetto affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune oppure al soggetto affidatario prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione ed il Comune od il soggetto affidatario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e l'importo pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente al soggetto affidatario nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01 dicembre 2016, n.225, e ss.mm.ii., entro il 31 marzo dell'anno di riferimento oppure entro un diverso termine di scadenza stabilito in base ad apposita motivata deliberazione della Giunta comunale. Per l'anno 2021 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2021. Il canone riscosso direttamente dal soggetto affidatario viene riversato successivamente sul conto di tesoreria intestato al Comune.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in una unica soluzione. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad Euro 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Per l'anno 2021 il termine di scadenza della prima rata quadrimestrale è fissato al 30 giugno 2021.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al soggetto affidatario l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale od inferiore a 5 euro.
5. Con la medesima deliberazione motivata della Giunta comunale possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 17 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il soggetto affidatario provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al soggetto affidatario entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al soggetto affidatario a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il soggetto affidatario comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al soggetto affidatario a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 18 - Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune o il soggetto affidatario può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della predetta Legge n. 160/2019.
7. Al debitore che, decorso il termine ultimo per il pagamento, deve pagare a titolo di canone un importo superiore ad Euro 100,00 (cento/00), può essere concessa dal soggetto affidatario, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tale debito secondo le condizioni ed i limiti seguenti:
  - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
  - b) durata massima di settantadue mesi, secondo la graduazione prevista al successivo comma 8, e periodo di rateazione mensile;
  - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile del debito oggetto di rateazione.
8. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:
  - a) da Euro 100,01 ad Euro 300,00: fino a quattro rate mensili;
  - b) da Euro 500,01 ad Euro 900,00: da cinque a dodici rate mensili;
  - c) da Euro 900,01 ad Euro 1.800,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - d) da Euro 1.800,01 ad Euro 2.700,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
  - e) oltre Euro 2.700,00: da trentasette a settantadue rate mensili.
9. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore, di idonea documentazione attestante una situazione economica che presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito alla Situazione Economica Equivalente dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile, oppure per le persone assistite in via continuativa dal Comune oppure che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate alla produzione di una attestazione rilasciata dal Settore dei servizi sociali, nonché per le persone aventi un'età superiore ad anni 65 (sessantacinque), che siano titolari esclusivamente di pensione sociale oppure di pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
10. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore diverso da persona fisica soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, della dichiarazione fiscale oppure, in caso di sua temporanea

mancanza, di apposita autocertificazione attestante un reddito imponibile fiscale, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.

11. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore diverso da persona fisica non soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, del rendiconto della gestione oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un avanzo di gestione, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
12. Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), può essere richiesto al debitore di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.
13. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
14. Il debitore deve consegnare al soggetto affidatario le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in una unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata.

#### ***Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 20 - Pubblicità ordinaria***

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne di esercizio opache, cartelli, locandine, striscioni, targhe o stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, il canone dovuto in relazione alla superficie dell'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati e per anno solare è determinato in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica la tariffa prevista per le esposizioni pubblicitarie di durata inferiore ad anno solare (tariffa giornaliera) ed il canone dovuto in relazione alla superficie dell'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati è determinato

in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a tre mesi, o per cui è stata comunicata una durata superiore a tre mesi, sono considerate annuali.

### **Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli o mezzi**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e/o all'esterno di veicoli o mezzi in genere, compresi gli autoveicoli, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in relazione alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo o mezzo, ed in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Per i veicoli o mezzi adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
3. Per i veicoli o mezzi adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo o mezzo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli o mezzi di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ogni anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli o mezzi. Il canone è dovuto in relazione al peso del veicolo o mezzo con o senza rimorchio, ed in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
5. Per i veicoli o mezzi circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.
6. Per i veicoli o mezzi adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della regione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè l'iscrizione sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Articolo 22 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone determinato, indipendentemente dal numero dei messaggi, in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati e per anno solare, ed in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, la tariffa prevista per la pubblicità visiva di durata inferiore ad anno solare

(tariffa giornaliera) ed il canone dovuto è determinato indipendentemente dal numero dei messaggi, in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati e/o per giorno di esposizione del mezzo pubblicitario, ed in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

### **Articolo 23 - Pubblicità effettuata con impianti pubblicitari ubicati su suolo di proprietà del Comune di Corridonia**

1. Per la pubblicità effettuata con impianti pubblicitari monofacciali illuminati o non illuminati ubicati su suolo di proprietà del Comune di Corridonia nei tratti di strada definiti speciali nel regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e nell'ambito dell'arredo urbano (verde pubblico – parcheggi pubblici), si applica il canone determinato in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati e per anno solare, ed in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata con impianti pubblicitari bifacciali illuminati o non illuminati ubicati su suolo di proprietà del Comune di Corridonia nei tratti di strada definiti speciali nel regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e nell'ambito dell'arredo urbano (verde pubblico – parcheggi pubblici), si applica il canone determinato in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati per ciascuna faccia di cui si compone l'impianto pubblicitario e per anno solare, ed in base ai coefficienti ed alle tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

### **Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno e/o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica il canone determinato, in relazione alla durata della pubblicità, ed in base al coefficiente ed alla tariffa giornaliera deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, si applica il canone determinato, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base al coefficiente ed alla tariffa giornaliera deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

4. Per la pubblicità effettuata mediante locandine, si applica il canone determinato, per la durata minima di un mese, ed in base al coefficiente ed alla tariffa giornaliera deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
5. Per la pubblicità sonora o fonica effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, si applica il canone determinato, per ciascun punto di pubblicità o mezzo utilizzato e per ciascun giorno o frazione, in base al coefficiente ed alla tariffa giornaliera deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

### **Articolo 25 – Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune o dal soggetto affidatario, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal regolamento comunale per gli impianti pubblicitari.

#### **Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Corridonia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

### **Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune od al soggetto affidatario e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il soggetto affidatario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il soggetto affidatario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il soggetto affidatario rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il soggetto affidatario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 8 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del soggetto affidatario sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio deliberate dalla Giunta comunale, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Articolo 31 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune od al soggetto affidatario, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della predetta Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni del canone, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per il servizio delle pubbliche

affissioni disciplinato dal presente regolamento. Al presente regolamento sono allegate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per il servizio delle pubbliche affissioni deliberate dalla Giunta comunale.

### ***Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune od il soggetto affidatario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune od il soggetto affidatario, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### ***Articolo 33 - Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

### ***Articolo 34 - Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Corridonia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, elezioni per il parlamento europeo, elezioni regionali, elezioni amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Articolo 35 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente al soggetto affidatario nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01 dicembre 2016, n.225, e ss.mm.ii.

#### **Articolo 36 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il regolamento comunale per gli impianti pubblicitari.

### **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 37 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle vie, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di vie statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### **Articolo 38 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione ed al rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. La gestione del canone è affidata alla società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale, soggetto affidatario dei servizi di controllo, di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali. In tal caso, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al soggetto affidatario.
3. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il soggetto affidatario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

4. E' fatto divieto al soggetto affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento del servizio, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di affidamento scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di affidamento.

### ***Articolo 39 - Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio comunale competente, su domanda dell'interessato.

### ***Articolo 40 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio comunale competente o, se nominato, il dipendente comunale accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della predetta Legge n.296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. Il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede di ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### ***Articolo 41 - Domanda di occupazione***

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio comunale competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### ***Articolo 42 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Sono di competenza dell'Ufficio comunale competente il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.

#### ***Articolo 43 - Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede l'Ufficio comunale competente con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

- e) versamento del canone alle scadenze previste.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante può occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 44 - Durata dell'occupazione**

- 1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte dell'Ufficio comunale competente, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 45 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

- 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 43, comma 2.
- 2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'Ufficio comunale competente, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

- 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal canone ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dall'Ufficio comunale competente danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Articolo 48 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'Ufficio comunale competente, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### **Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle vie;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 50 - Classificazione delle vie**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le vie del Comune sono classificate in due categorie. Si considera valida la classificazione delle vie del Comune adottata dall'Ufficio Anagrafe comunale in due categorie: categoria 1: Capoluogo e categoria: 2: frazioni e rimanente territorio, secondo l'elenco allegato al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su vie classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle vie appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le vie di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria, sulla base della tabella deliberata dalla Giunta comunale ed allegata al presente regolamento.

#### **Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe, a giorno e/o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - fino a 6 ore;
  - da 6 a 12 ore;
  - da 12 a 24 ore.

#### **Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per l'occupazione degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo la tariffa annua è ridotta rispetto alla tariffa relativa all'occupazione del suolo generica. Per le occupazioni del suolo con serbatoi la tariffa ordinaria viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune od al soggetto affidatario non può essere inferiore ad Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'anno 2021 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2021.

### **Articolo 53 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 54 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa relativa all'occupazione di suolo generica è ridotta del 50 per cento, secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale e riportata nella tabella allegata al presente regolamento;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate per lavori edili, manutenzione del verde, scavi, esercizi pubblici, ambulanti, produttori agricoli la tariffa relativa all'occupazione di suolo generica è ridotta e determinata in base alla durata dell'occupazione del suolo ed alla fascia oraria di occupazione del suolo, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta comunale e riportate nella tabella allegata al presente regolamento;
  - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di tende od attrezzature, la tariffa relativa all'occupazione di suolo generica è ridotta del 70 per cento;
  - d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa relativa all'occupazione di suolo generica è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dall'Ufficio comunale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 55 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) passi carrabili;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;
- u) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

#### ***Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente direttamente al soggetto affidatario nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225, e ss.mm.ii., entro il 31 marzo dell'anno di riferimento oppure entro un diverso termine di scadenza in base ad apposita motivata deliberazione di Giunta Comunale. Per l'anno 2021 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2021. Il canone riscosso direttamente dal soggetto affidatario viene riversato successivamente sul conto di tesoreria intestato al Comune.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone è quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Per l'anno 2021 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2021.
4. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Per l'anno 2021 il termine di scadenza della prima rata è fissato al 30 giugno 2021.
5. Con apposita deliberazione motivata della Giunta comunale possono essere stabiliti diversi termini ordinari di versamento del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione direttamente al soggetto affidatario nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225, e ss.mm.ii. Per l'anno 2021 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2021. Il canone riscosso direttamente dal soggetto affidatario viene riversato successivamente sul conto di tesoreria intestato al Comune.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. Per l'anno 2021 il termine di scadenza della prima rata è fissato al 30 giugno 2021.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con apposita deliberazione motivata della Giunta comunale possono essere stabiliti diversi termini ordinari di versamento del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della predetta Legge n. 190/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune o dal soggetto affidatario per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 59 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 60 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il soggetto affidatario notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune oppure il soggetto affidatario può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 18 del presente regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.
7. Al debitore che, decorso il termine ultimo per il pagamento, deve pagare a titolo di canone un importo superiore ad Euro 100,00 (cento/00), può essere concessa dal soggetto affidatario, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tale debito secondo le condizioni ed i limiti seguenti:
  - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
  - b. durata massima di settantadue mesi, secondo la graduazione prevista al successivo comma 8, e periodo di rateazione mensile;
  - c. decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d. applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile del debito oggetto di rateazione.
8. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:
  - a. da Euro 100,01 ad Euro 300,00: fino a quattro rate mensili;
  - b. da Euro 500,01 ad Euro 900,00: da cinque a dodici rate mensili;
  - c. da Euro 900,01 ad Euro 1.800,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;

- d. da Euro 1.800,01 ad Euro 2.700,00: da venticinque a trentasei rate mensili;  
e. oltre Euro 2.700,00: da trentasette a settantadue rate mensili.
9. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore, di idonea documentazione attestante una situazione economica che presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito alla Situazione Economica Equivalente dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile, oppure per le persone assistite in via continuativa dal Comune oppure che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate alla produzione di una attestazione rilasciata dal Settore dei servizi sociali, nonché per le persone aventi un'età superiore ad anni 65 (sessantacinque), che siano titolari esclusivamente di pensione sociale oppure di pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
10. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore diverso da persona fisica soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, della dichiarazione fiscale oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un reddito imponibile fiscale, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
11. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore diverso da persona fisica non soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, del rendiconto della gestione oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un avanzo di gestione, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
12. Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), può essere richiesto al debitore di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.
13. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
14. Il debitore deve consegnare al soggetto affidatario le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in una unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata.

### **Articolo 61 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera l'importo di Euro 10,33.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 62 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di vie situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 63 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione ed al rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. La gestione del canone è affidata alla società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale, soggetto affidatario dei servizi di controllo, di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali. In tal caso, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al soggetto affidatario.
3. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il soggetto affidatario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. E' fatto divieto al soggetto affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento del servizio, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di affidamento scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di affidamento.

### **Articolo 64 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate da appositi atti emanati dall'Ufficio comunale competente.

### **Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle vie;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, ed alla durata dell'occupazione.

#### ***Articolo 66 - Classificazione delle vie***

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le vie del Comune sono classificate in due categorie. Si considera valida la classificazione delle vie del Comune adottata dall'Ufficio Anagrafe comunale in due categorie: categoria 1: Capoluogo e categoria: 2: frazioni e rimanente territorio, secondo l'elenco allegato al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su vie classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Alle vie appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le vie di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria, sulla base della tabella deliberata dalla Giunta comunale ed allegata al presente regolamento.

#### ***Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di Giunta comunale di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore, tranne che per le occupazioni temporanee di mercati da parte di ambulanti per la vendita di beni durevoli e di generi alimentari in occasione della Fiera del Santo Patrono e della Fiera del primo maggio per le quali sono previste specifiche tariffe, che comprendono anche il canone di concessione del posteggio stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 25 gennaio 2019.
4. Per le occupazioni effettuate nei mercati con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è applicata una tariffa ridotta secondo il coefficiente e la tariffa deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG), di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013.
6. Il canone di concessione dovuto per le singole tipologie di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è determinato in base ai coefficienti e le tariffe deliberati dalla Giunta comunale e riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

#### ***Articolo 68 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio comunale competente o, se nominato, il dipendente comunale accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni e le esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 69 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 70 - Agevolazioni***

1. Per le occupazioni effettuate da ambulanti titolari di posto fisso per la vendita di beni durevoli e generi alimentari e per il mercato agricolo a Km zero le tariffe del canone riportate nella tabella allegata al presente regolamento, deliberate dalla Giunta comunale, sono ridotte del 50% in caso di sottoscrizione dell'impegno di pagamento entro l'anno di competenza, indipendentemente dalle assenze.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### ***Articolo 71 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate da ONLUS, Associazioni locali, per la promozione del territorio o che abbiano finalità simili.

#### ***Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti è corrisposto annualmente direttamente al soggetto affidatario, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01 dicembre 2016, n.225, e ss.mm.ii. Il canone riscosso direttamente dal soggetto affidatario viene riversato successivamente sul conto di tesoreria intestato al Comune.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone è effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate

in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Per l'anno 2021 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2021.

4. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Per l'anno 2021 il termine di scadenza della prima rata è fissato al 30 giugno 2021.
5. Con apposita deliberazione motivata della Giunta comunale possono essere stabiliti diversi termini ordinari di versamento del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune o dal soggetto affidatario per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### ***Articolo 74 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### ***Articolo 75 - Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone il soggetto affidatario notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune oppure il soggetto affidatario può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
7. Al debitore che, decorso il termine ultimo per il pagamento, deve pagare a titolo di canone un importo superiore ad Euro 100,00 (cento/00), può essere concessa dal soggetto affidatario, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tale debito secondo le condizioni ed i limiti seguenti:
  - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
  - b. durata massima di settantadue mesi, secondo la graduazione prevista al successivo comma 8, e periodo di rateazione mensile;
  - c. decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d. applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile del debito oggetto di rateazione.
8. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:
  - a) da Euro 100,01 ad Euro 300,00: fino a quattro rate mensili;
  - b) da Euro 500,01 ad Euro 900,00: da cinque a dodici rate mensili;
  - c) da Euro 900,01 ad Euro 1.800,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - d) da Euro 1.800,01 ad Euro 2.700,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
  - e) oltre Euro 2.700,00: da trentasette a settantadue rate mensili.
9. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore, di idonea documentazione attestante una situazione economica che presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito alla Situazione Economica Equivalente dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile, oppure per le persone assistite in via continuativa dal Comune oppure che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate alla produzione di una attestazione rilasciata dal Settore dei servizi sociali, nonché per le persone aventi un'età superiore ad anni 65 (sessantacinque), che siano titolari esclusivamente di pensione sociale oppure di pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
10. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore diverso da persona fisica soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, della dichiarazione fiscale oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un reddito imponibile fiscale, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00),

che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.

11. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del debitore diverso da persona fisica non soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, del rendiconto della gestione oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un avanzo di gestione, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 7, inferiore ad Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), che impedisca il pagamento del debito in una unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
12. Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), può essere richiesto al debitore di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.
13. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
14. Il debitore deve consegnare al soggetto affidatario le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in una unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata.

#### **Articolo 76 - Attività di recupero**

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera l'importo di Euro 10,33.